

## REGOLAMENTO

### **Art. 1-** L'associazione

.....  
è costituita da soci iscritti al Club e persegue i propri fini mediante l'attività del proprio Consiglio Direttivo.

**Art. 2-** Sono soci effettivi tutti gli iscritti in possesso della tessera sociale. I soci effettivi costituiscono l'Assemblea e hanno diritto di voto; sono inoltre eleggibili alle cariche sociali purché maggiorenni ed in regola con le quote associative.

**Art. 3-** Può diventare socio chi ne faccia richiesta scritta al Presidente su apposito modulo fornito.

**Art. 4-** Il socio che non desidera più appartenere all'Associazione comunica le proprie dimissioni al Presidente il quale informa il Consiglio Direttivo che, presone atto, le accetta e provvede alla definitiva cancellazione dell'interessato del libro dei soci.

**Art. 5-** Al socio, contro cui si procede per atti di indisciplina o non conformi alla morale, viene data comunicazione del procedimento per mezzo di lettera raccomandata.

**Art. 6-** I provvedimenti di esclusione da socio sono adottati dal Consiglio Direttivo e notificati per mezzo di lettera raccomandata; la decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.  
La deliberazione di eventuali provvedimenti a carico di soci che ricoprono cariche sociali deve essere adottata dal Consiglio Direttivo allargato ai sindaci ed ai probiviri con esclusione del socio oggetto dei provvedimenti.

**Art. 7-** Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri scelti tra gli associati, ed eletti dall'Assemblea.

**Art. 8-** Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 membri effettivi e 1 supplente.  
Esso si riunisce ogni 6 mesi, controlla la gestione economica e finanziaria dell'Associazione verifica i libri contabili ed i relativi documenti.  
Il presidente del collegio o un suo componente può assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

**Art. 9-** Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 1 supplente.  
Si pronunzia, su richiesta degli interessati, sulle controversie di carattere morale che possono insorgere tra i soci. Redige un circostanziato rapporto su ogni controversia da consegnare al Consiglio Direttivo.

**Art. 10-** Validità assembleare:  
Tanto l'Assemblea ordinaria quanto quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.

**Art. 11-** Gli avvisi di convocazione di tutti gli organi collegiali devono indicare luogo, data, ora dell'adunanza e argomenti inseriti all'Ordine del Giorno, nonché la data della seconda convocazione. L'intervallo tra le due convocazioni non può essere inferiore ad un'ora, gli avvisi debbono essere spediti almeno 7 giorni prima della data indicata.

**Art. 12-** Le adunanze sono valide:

- 1) in prima convocazione se interviene la maggioranza semplice degli aventi diritto (metà più uno).
- 2) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti.

**Art. 13-** Le deliberazioni riguardanti persone devono essere adottate con voto segreto. In caso di convocazione per elezione, risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

**Art. 14-** Contro le decisioni degli organi collegiali è ammesso il ricorso entro 10 (dieci) giorni dalla notifica del provvedimento, da inoltrare al Presidente.

**Art. 15-** I componenti degli organi decaduti rimangono in carica con tutti i doveri e le responsabilità fino all'insediamento dei successori.

**Art. 16-** In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso di un consigliere eletto, si opta per il primo dei non eletti; in assenza l'Assemblea nomina un sostituto.

**Art. 17-** Il rinnovo delle cariche elettive ha luogo ogni 2 (due) anni.

Sono cariche elettive il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori Contabili. Il Consiglio Direttivo cura l'obbligo di formulare la lista dei soci che intendono candidarsi alle varie cariche elettive.

Sono eleggibili alle cariche sopra citate tutti i soci maggiorenni ed in regola con i versamenti delle quote sociali.

**Art. 18-** Il Presidente dell'Associazione, in accordo con il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea degli elettori con le modalità riportate all'art. 11.

**Art. 19-** Il seggio elettorale comporta la nomina di un Presidente di seggio e di due scrutatori, ed è l'Assemblea a nominarli.

**Art. 20-** Il verbale deve essere firmato dal Presidente del seggio e dai due scrutatori, e deve indicare:

- 1) Il nome dei componenti del seggio elettorale.
- 2) La data e l'ora d'apertura e chiusura del seggio.
- 3) Il numero delle schede valide, contestate, nulle e bianche.
- 4) il numero dei voti ottenuti da candidati per ciascuna carica.
- 5) Eventuali reclami presentati.
- 6) L'ora di chiusura del verbale.

**Art. 21-** I verbali di elezioni recanti le firme del Presidente del seggio e degli scrutatori vengono consegnati in busta chiusa al segretario che ne cura l'immissione nell'archivio dell'Associazione.

**Art. 22-** Quanto non espressamente indicato nel presente regolamento sarà reso operante con l'adozione di provvedimenti provvisori da parte del Consiglio Direttivo che curerà la modifiche al regolamento, ed eventualmente alle norme statutarie, che saranno deliberate alla prima assemblea appositamente convocata. Il presente regolamento è costituito da 22 articoli.